



Comune di
Arcole

Provincia di
Verona

**P.I. 2022
variante XIII**


Elaborato

N.T.O.

Scala

Norme Tecniche Operative

estratto art. 25.8 e art. 55 modificati



P.I. 2014

GRUPPO DI LAVORO

Progettista incaricato PI
Arch. Emanuela Volta

COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE

Indagini Conoscitive
Arch. Nicola Grazioli

Quadro Conoscitivo
Studio Medici
Geom. Fabiano Zanini

Valutazione Compatibilità Idraulica
Ing. Amb. Agnese Tosoni

Comune di Arcole

SINDACO:
Alessandro CERETTA

RESPONSABILE AREA TECNICA:
arch. Rita STRAPPARAVA

**P.I. 2022
variante XIII**

PROGETTISTA:
dott. Mauro Costantini urbanista

COLLABORAZIONE
dott. Enrico Costantini pianificatore
geom. Nicola Costantini

settembre 2022

Art. 25.8 - Modi di attuazione

1. Ciascuna unità edilizia individuata con specifico grado di protezione, costituisce unità di minimo intervento: il rilascio di titoli autorizzativi riguardanti l'esterno può dunque essere consentito solo quando la investono nella sua totalità. In casi particolari, individuati puntualmente nelle tavole del P.R.G. l'unità minima di intervento può comprendere più unità edilizie (per unità minima di intervento si deve fare riferimento alla linea esterna continua).
2. Gli interventi edilizi devono attenersi alla normativa specifica predisposta per i singoli gradi di protezione.
3. L'intervento diretto, in ambito di Centro Storico è previsto nei seguenti casi:
 - per gli edifici soggetti a grado di protezione 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, secondo le modalità già indicate sulla specifica normativa;
 - per gli edifici soggetti a grado di protezione 6 nel caso della semplice demolizione senza ricostruzione e nel caso in cui il volume demolito venga recuperato entro gli ambiti di nuova edificazione previsti (secondo la sagoma limite e la volumetria puntualmente indicata nelle tavole di P.R.G.) o entro le "aree destinate ad annessi alla residenza", secondo le modalità indicate nella specifica normativa;
 - per l'edificazione di annessi alla residenza nelle aree appositamente individuate (secondo le modalità già indicate nella specifica normativa);
 - per le sopraelevazioni, le riduzioni di altezza, gli ampliamenti e le nuove edificazioni puntualmente indicati nelle tavole del P.R.G./P.I.
4. All'interno degli ambiti di Centro storico, zone A e zone a standard, è consentita, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, pubbliche e private di interesse pubblico o collettivo, opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi per la riduzione del rischio sismico a scala urbana.
5. **Interventi diversi sono ammessi all'interno degli ambiti di Centro Storico con "scheda di Intervento Codificato" (I.C. n°) riportate all'elaborato NTO all. 03 – "Centri Storici – Arcole e Gazzolo. Interventi Codificati Aggiornamento schedatura Centri Storici". Per quanto non specificatamente indicato nelle schede I.C. valgono le norme generali delle NTO del P.I..**

ART. 55 - EDIFICI DA TUTELARE AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LR 61/85 E DELL'ART. 10 DELLA LR 24/85 CONFERMATI DA PRG

1. Si tratta di edifici che rivestono interesse di carattere storico ambientale secondo la tradizione della casa rurale nella pianura veronese, individuati sul P.R.G. con apposita grafia (Tav. 13.1 gli edifici ricadenti in zone esterne all'abitato; Tavv. 13.3 gli edifici ricadenti nell'abitato o in prossimità).
2. Il PI conferma e aggiorna l'individuazione degli edifici schedati dal PRG.

Per il complesso schedato al n. 2 oltre quanto indicato nella scheda sono ammesse le destinazioni di carattere ricettivo/alberghiero di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 11/2013 e della somministrazione purché nel rispetto dei gradi di protezione con adeguamento della composizione interna alle destinazioni ammesse. Per adeguamento alla normativa sismica ed energetica degli edifici è ammessa la ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione secondo i caratteri dettati dal grado di protezione.

Per il complesso schedato al n. 5 oltre quanto indicato nella scheda sono ammesse tutte le destinazioni residenziali e quelle compatibili con la residenza di cui all'art. 29.1 purché nel rispetto dei gradi di protezione. Per adeguamento alla normativa sismica ed energetica degli edifici è ammessa la ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione secondo i caratteri dettati dal grado di protezione.

3. Gli edifici sono classificati secondo i valori d'arte, di storia e di cultura ed in base al loro stato di conservazione a mezzo di schede di analisi e di progetto (schede B), attribuendo ad ogni edificio un grado di protezione in relazione ai valori sopracitati, così come di seguito elencati:

- **grado di protezione 1):**

edifici di rilevante valore storico ed architettonico che non hanno subito manomissioni sensibili, di cui interessa la conservazione integrale in ogni loro parte interna ed esterna;

- **grado di protezione 2):**

edifici di valore storico ed architettonico che hanno subito manomissioni sensibili o in stato di particolare decadimento, di cui interessa la conservazione di elementi interni ed esterni che vanno a configurare un insieme organico unitario, senza necessariamente costituire la totalità del manufatto;

- **grado di protezione 3):**

edifici di valore storico ed ambientale che non hanno subito manomissioni sensibili o edifici di valore storico ed architettonico gravemente compromessi, di cui interessa conservare tutti gli elementi esterni e quelli architettonicamente caratterizzanti fra gli elementi interni;

- **grado di protezione 4):**

edifici di valore storico ed ambientale che hanno subito manomissioni sensibili o in stato di particolare decadimento, di cui interessa la conservazione di parte degli elementi esterni;